

**Le procedure.** Nell'avviso di convocazione si può stabilire che partecipino da remoto anche presidente, segretario e notaio

# Voto online per società di capitali e cooperative

**Angelo Busani**

■ Il 31 luglio 2021 è il nuovo termine entro il quale si può approfittare delle modalità “emergenziali” di svolgimento delle assemblee societarie, originariamente introdotte dall’articolo 106, Dl 18/2020.

In sintesi, fino all’ultimo giorno del luglio prossimo possono essere «tenute»:

■ le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;

■ le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto “rappresentante designato”, nominato dalla società. È importante notare che la legge

fa ora riferimento alla data in cui l’assemblea è “tenuta” e non più alla data in cui l’assemblea è “convocata”, ponendo, con ciò, fine alla discussione se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione dell’avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell’assemblea.

In conseguenza, dunque, della proroga:

1 l’assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (la regola del Codice civile è che l’assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio);

2 mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di

convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l’intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel

## LE NOVITÀ

Le quotate possono nominare il cosiddetto rappresentante designato, cioè il soggetto cui sono attribuite le deleghe per la votazione

medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;

3 mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;

4 le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; possono prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il

rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);

5 la nomina del rappresentante designato e l’obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato sono possibili (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante; le banche popolari e le banche di credito cooperativo; le società cooperative e le società mutue assicuratrici.